

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4212 del 13/09/2019
Oggetto	FCPPT1938. RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE POSTA IN SX IDRAULICA DEL TORRENTE PISCIATELLO IN LOCALITÀ VILLA CASONE IN COMUNE DI CESENA (FC) CON UNIFICAZIONE DELLE RISORSE DELLA CONCESSIONE FCPPT1947 E ARCHIVIAZIONE DI QUEST'ULTIMA. CONCESSIONARI: VALZANIA GIANCARLO, VALZANIA GINO E VALZANIA GIGLIOLA. USO: AREA CORTILIVA, PORZIONI DI FABBRICATI E TERRENO AGRICOLO
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4347 del 13/09/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno tredici SETTEMBRE 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE POSTA IN SX IDRAULICA DEL TORRENTE PISCIADELLO IN LOCALITÀ VILLA CASONE IN COMUNE DI CESENA (FC) CON UNIFICAZIONE DELLE RISORSE DELLA CONCESSIONE FCPPT1947 E ARCHIVIAZIONE DI QUEST'ULTIMA
CONCESSIONARI: VALZANIA GIANCARLO, VALZANIA GINO E VALZANIA GIGLIOLA
USO: AREA CORTILIVA, PORZIONI DI FABBRICATI E TERRENO AGRICOLO
PRATICA: FCPPT1938

LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020";
- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, e 29 ottobre 2015 n.1622;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;

- la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare il capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto “Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019;
- la nota del Dirigente di questa SAC di Arpae del 03.09.2018 PGFC/2018/13898 avente ad oggetto: “Deleghe ai Responsabili di Posizione Organizzativa”;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 64/2019 con la quale si è disposto la proroga degli incarichi di Posizione Organizzativa elencati nell'allegato b) alla medesima deliberazione sino al 31/10/2019;

RICHIAMATA:

- la determinazione dirigenziale del Servizio Tecnico di Bacino Romagna della Regione Emilia – Romagna n. 5292 del 16/05/2013 con cui è stata concessa, con scadenza il 31/12/2018, ai Sig.ri **Valzania Giancarlo** (C.F. VLZ GCR 47T 07C 573S) e **Valzania Gino** (C.F. VLZ GNI 47A 02C 573Z) l’occupazione di un’area del demanio idrico posta in sponda sinistra del Torrente Pisciatello, individuata catastalmente al Fg. 101 antistante i Mapp. 1609 – 1640 e 1641 del Comune di Cesena (FC) per uso terreno agricolo di mq. 475, cortile dell’abitazione di mq. 75,11 e porzione di fabbricato di mq. 14,45 – Pratica FCPPT1938 (risorse FCT1420,FCT1421 e FCT1422);
- la determinazione dirigenziale del Servizio Tecnico di Bacino Romagna della Regione Emilia – Romagna n. 5291 del 16/05/2013 con cui è stata concessa con scadenza il 31/12/2018 al Sig. **Valzania Derno** (C.F. VLZDRN16R14C573R) l’occupazione di un’area demaniale posta in sponda sx del torrente Pisciatello, individuata catastalmente al Fg. 201 antistante il mapp. 266 del Comune di Cesena (FC), per una porzione di mq. 12,80 ad uso cortile e per una porzione di mq. 4,90 di fabbricato – Pratica FCPPT1947 (risorse FCT1582 e FCT1583);

VISTA:

- la rinuncia al rinnovo concessione FCPPT1947 rilasciata con Determinazione n. 5291 del 16/05/2013 presentata dai signori VALZANIA GIANCARLO C.F. VLZGCR47T07C573S, VALZANIA GINO C.F. VLZGNI47A02C573Z e VALZANIA GIGLIOLA C.F. VLZGLL54S57C573L, assunta agli atti con protocollo PGFC/2018/21256 del 18/12/2018, quali eredi in forza di legge del concessionario VALZANIA DERNO deceduto in Cesena il 21/03/2016;
- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n.445) in cui gli eredi comunicano di rinunciare allo svincolo del deposito cauzionale versato per la pratica FCPPT1947 chiedendone la trasposizione nella pratica FCPPT1938 insieme alla risorse FCT1582, FCT1583 della pratica stessa;
- la determinazione Arpae n. 693 del 14/02/2019 con cui è stata archiviata la pratica FCPPT1947 dall'anno 2018 e trasferite le risorse FT1582 e FCT1583 nella pratica Sisteb FCPPT1938;
- l'istanza, completa degli allegati tecnici, registrata al protocollo con PGFC/2018/21260 in data 18/12/2018, con la quale il Sig. **Valzania Giancarlo** (C.F. VLZ GCR 47T 07C 573S) residente nel Comune di Cesena (FC), in qualità di mandatario del Sig. **Valzania Gino** (C.F. VLZ GNI 47A 02C 573Z) residente a Cesena (FC), e della Sig.ra **Valzania Gigliola** (C.F. VLZ GLL 54R 57E 573L) residente a Cesenatico (FC), ha chiesto il rinnovo con variante della concessione n. 5292/2013 Pratica FCPPT1938 (risorse FCT1420, FCT1421 e FCT1422);
- la variante consistente nell'incorporazione nella pratica FCPPT1938 delle risorse FCT1582 e FCT1583 appartenenti alla pratica FCPPT1947 intestata a Valzania Derno;
- l'istanza dei Sig.ri **Valzania Giancarlo**, **Valzania Gino** e Sig.ra **Valzania Gigliola** di subentrare nella predetta concessione in qualità di eredi del concessionario Valzania Derno deceduto in data 21/03/2016;

DATO ATTO

1. che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 25 del 23/01/2019 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
2. che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 798 del 11/03/2019, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2019/42119, ha rilasciato il nulla osta idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni recepite all'art. 6 del Disciplinare, parte integrante del presente atto;
3. che con nota registrata al protocollo Arpae PG/2019/141308 del 13/09/2019 il disciplinare è stato sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute;
4. che l'occupazione di area demaniale non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

DATO ATTO che:

5. il defunto Valzania Derno per la pratica FCPPT1947 aveva versato il deposito cauzionale pari ad € 125,00 in data 14/05/2013 con bollettino postale VCYL 0028;
6. per la pratica FCPPT1947 i canoni sono stati pagati fino al 2018 compreso;

DATO ATTO altresì che i richiedenti Valzania Giancarlo, Valzania Gino e Valzania Gigliola;

7. hanno presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 sul CCP 16436479 intestato alla Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 18/12/2018, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;

8. che hanno versato il deposito cauzionale pari ad € 125,00 in data 14/05/2013 con bollettino postale VCYL 0031 e che tale cifra è integrata con l'importo di € 125,00 versato in data 14/05/2013 con bollettino postale VCYL 0028 da Valzania Derno per la pratica FCPPT1947;
9. hanno versato i canoni fino all'anno 2019 compreso;

RITENUTO:

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante del presente atto a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;
- di poter quindi rilasciare la concessione richiesta per una durata non superiore ad anni 6 ovvero fino al 31/12/2024 ai sensi degli artt. 17 e 18 della L.R. n.7 del 14 aprile 2004;

ATTESO che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

VISTA la proposta del provvedimento resa da Anna Maria Casadei, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di prendere atto che il Sig. **Valzania Giancarlo** (C.F. VLZ GCR 47T 07C 573S) residente nel Comune di Cesena (FC), risulta mandatario del Sig. **Valzania Gino** (C.F. VLZ GNI 47A 02C 573Z) residente a Cesena (FC), e della Sig.ra **Valzania Gigliola** (C.F. VLZ GLL 54R 57E 573L) residente a Cesenatico (FC);
2. di concedere ai Sig.ri **Valzania Giancarlo** (C.F. VLZ GCR 47T 07C 573S) e **Valzania Gino** (C.F. VLZ GNI 47A 02C 573Z), entrambi residenti a Cesena (FC), e alla Sig.ra **Valzania Gigliola** (C.F. VLZ GLL 54R 57E 573L) residente a Cesenatico (FC), il **rinnovo** della concessione rilasciata dal Servizio Tecnico di Bacino Romagna con determinazione n. 5292 del 16/05/2013 con unificazione delle risorse della pratica FCPPT1947 per occupazione di un'area del demanio idrico utilizzata in parte come corte (mq. 87,91) in parte come porzioni di fabbricati (19,35 mq.) ed in parte come terreno agricolo (mq. 475) posti in sinistra idraulica del torrente Pisciatello e catastalmente individuati nel Fg. 101 Mapp. 40 – 41 – 1609 in località Villa Casone nel Comune di Cesena (FC). **Pratica FCPPT1938 (risorse FCT1420, FCT1421 e FCT1422);**
3. di trasferire la risorsa FCT1582 nella risorsa FCT1420 e la risorsa FCT1583 nella risorsa FCT1422;
4. di rilasciare la concessione richiesta per una durata non superiore ad anni 6 ovvero fino al **31/12/2024;**
5. di stabilire in € 250,00 l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi posti dal presente atto. Il deposito verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinunci, dando atto che è stato versato;
6. di stabilire che il canone annuo solare è pari a € 150,91 e che deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento sul CCP 001018766707 CC - codice IBAN IT 25 R 07601 02400 001018766707 intestato REGIONE EMILIA ROMAGNA SOMME DOVUTE UTILIZZO BENI DEMANIO IDR. STB453;
7. di stabilire che in caso di mancato pagamento saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;

8. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;
9. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;
10. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015 n. 13 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 798 del 11/03/2019 che si consegna in copia semplice al concessionario;
11. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
12. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae e sarà consegnata al concessionario una copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

DI STABILIRE CHE:

13. le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
14. la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, emessa da Arpae (C.F. 04290860370), è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
15. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
16. il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica ovvero dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

Per la Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est
(Dr. Carla Nizzoli)

La Delegata Responsabile della P.O. Procedimenti Unici

Dr.ssa Tamara Mordenti*

**documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione pratica FCPPT1938 a favore dei Sig.ri **Valzania Giancarlo** (C.F. VLZ GCR 47T 07C 573S) e **Valzania Gino** (C.F. VLZ GNI 47A 02C 573Z) entrambi residenti a Cesena (FC) e della Sig.ra **Valzania Gigliola** (C.F. VLZ GLL 54R 57E 573L) residente a Cesenatico (FC).

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto il rinnovo della concessione rilasciata dal Servizio Tecnico di Bacino Romagna con determinazione n. 5292 del 16/05/2013 con unificazione delle risorse della pratica FCPPT1938 precedentemente intestata a Valzania Derno, deceduto, per l'occupazione di un'area del demanio idrico posta in sponda sinistra del Torrente Pisciatello. L'occupazione dell'area demaniale riguarda:

- un'area cortiliva (75,11 + 12,80) di mq. 87,91
- porzioni di fabbricati (14,45 + 4,90) di mq. 19,35
- un terreno ad uso agricolo di mq. 475

Tali occupazioni sono situate in località Villa Casone in Comune di Cesena (FC) e distinti catastalmente al Fg. 101 Fronte Mappali 40 (parte), 41 (parte) e 1609.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia consecutiva a decorrere dalla data di scadenza della concessione n. 5292/2013 e avrà durata sino al 31/12/2024.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Il concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di € 150,91 per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24.
2. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
3. L'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi del concessionario è pari ad € 250,00.

4. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria, a garanzia degli obblighi del concessionario, dovrà essere integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.
5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpae, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.
2. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
3. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.
4. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
2. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
3. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
4. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
5. Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e

sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

6. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere.
7. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.
8. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;
9. **L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.**

Articolo 6

PRESCRIZIONI NULLA OSTA IDRAULICO

Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui al nulla osta idraulico N. 798 del 11/03/2019, rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13:

*“ - omissis – **DETERMINA** per quanto riportato in premessa e qui integralmente richiamato:*

di rilasciare il nulla osta per i soli fini idraulici, fatti salvi i diritti di terzi, alla richiesta di nulla osta formulata da Arpae-SAC di Cesena, relativamente al procedimento di rinnovo di concessione pratica FCPPT1938 (con unificazione delle risorse della ex pratica FCPPT1947, precedentemente intestata a Valzania Derno, deceduto), per occupazione di un'area del demanio idrico utilizzata in parte come corte (mq. 87,91), in parte come porzioni di fabbricati (19,35) ed in parte come terreno agricolo (mq. 475), posti in sinistra idraulica del Torrente Pisciatello, catastalmente individuati nel Foglio 101 Mappali 40(parte), 41(parte) e 1609, in località Villa Casone, via Cesenatico, 4004, in Comune di Cesena (FC) presentata dal Sig. Valzania Giancarlo, C.F. VLZGLR47T07C573S, residente in via Cesenatico n. 4004, località Villa Casone, in Comune di Cesena (FC), così come identificata negli elaborati tecnici che costituiscono parte integrante dei precedenti atti di concessione n.5292 e n.5291 del 2013;

- di condizionare il presente nulla osta idraulico alle seguenti prescrizioni:

1. La durata del presente nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da Arpae per l'occupazione;
2. Ogni modifica e intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente Arpae, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna;
3. Lo sfalcio della vegetazione arbustiva spontanea nelle sponde del torrente, in corrispondenza della proprietà del richiedente, resta a carico del Richiedente per tutta la durata della Concessione;

CONDIZIONI GENERALI

4. È compito del richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi;

5. La manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di istanza sono a carico del richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'Arpae e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna i soli lavori di taglio degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche e smaltiti secondo la normativa vigente;

6. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Agenzia e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza;

7. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali. L'Agenzia non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area concessa sono a totale carico del Richiedente, restando inteso che l'Agenzia interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica;

8. Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica;

9. Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale oggetto di concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ARSTPC);

10. Sono a carico della Ditta concessionaria sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dall'ARSTPC e secondo le indicazioni che verranno impartite;

11. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;

12. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna può chiedere all'amministrazione concedente (Arpae) che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente. – omissis -”.

Articolo 7

RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
2. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione,

previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Articolo 8

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 9

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la subconcessione in tutto o in parte a terzi.

Articolo 10

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 11

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dalla Agenzia concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.